

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 95

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2012)

1. All'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 78, lettera b), dopo le parole <<Consiglio di amministrazione>> sono aggiunte le seguenti <<o, in alternativa, l'Amministratore unico>>;

b) dopo il comma 80 è aggiunto il seguente:

<<80 bis. In alternativa al Consiglio di amministrazione, l'Assemblea può nominare un Amministratore unico dotato di tutti i poteri necessari alla gestione del Consorzio, salvi i poteri espressamente assegnati dallo Statuto ad altri organi. L'Amministratore unico adotta tutti gli atti fondamentali di cui al comma 79 e i regolamenti del Consorzio e rappresenta legalmente in ogni sede anche giurisdizionale il Consorzio.>>;

c) il comma 84 è sostituito dal seguente:

<<84. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali). Al Revisore unico dei conti viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico secondo le vigenti tariffe professionali o, in mancanza, secondo equità, all'atto dell'incarico.>>.